



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Urbanistica*  
*Area Tecnica - Urbanistica*

## DETERMINAZIONE N. 33 del 24/04/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 24/04/2021 al n. 297

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA' COMUNALE, UBIACATI IN VIA TOGLIATTI [ART. 3, COMMA 1, LET. VV) DLGS N° 50/2016]. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO:

- Che il Comune di Mosciano Sant'Angelo è proprietario di diversi impianti dedicati alle attività e alla pratica sportiva, variamente distribuiti sul territorio comunale, e che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, impianti che possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati (purché ne facciano un uso ben determinato) solo mediante concessione amministrativa;
- Che l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile ricorre in presenza del doppio requisito: soggettivo, consistente nella manifestazione di volontà dell'Ente proprietario di destinare il bene ad un pubblico servizio; e oggettivo, dell'effettiva ed attuale destinazione del bene a quel pubblico servizio;
- Che, nel corso degli ultimi anni, gli impianti di proprietà del Comune sono stati affidati, senza soluzione di continuità, alle associazioni operanti sul territorio, mediante una serie di convenzioni regolanti la concessione in uso della struttura e i reciproci rapporti;
- Che sulla gestione degli impianti sportivi l'ANAC, con Deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 è intervenuta distinguendo due tipologie di affidamento:
  1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "*concessione di servizi*", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
  2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli "*appalti di servizi*", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

- che, pertanto, la gestione - se non assunta direttamente dall'ente - non può che sottostare alle regole dell'evidenza pubblica, in esito ad una procedura selettiva: l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella "*concessione di pubblico servizio*", pertanto l'ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto;
- che tale disciplina è ripresa nelle attuali disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. i., distinguendo tra:
  1. impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito;
  2. impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall'ente;

#### **VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 29/4/2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 e relativo Regolamento;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 22/2/2019;

**Dato atto** che il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha sempre riconosciuto la funzione sociale dello sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi, la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione sociale e personale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 22.02.2019, con la quale è stata approvata l'"*Analisi della redditività degli impianti sportivi comunali*", rimessa dal Dott. Francesco Pochetti;

**Ribadito** che il Comune di Mosciano Sant'Angelo è e resta impossibilitato alla gestione diretta degli impianti di che trattasi mediante l'utilizzo di proprio personale;

**Considerato** che la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica (*la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, ove peraltro il gestore si accolla il rischio operativo*), qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del Codice stesso, per quanto compatibili (come previsto dall'articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016);

**Richiamata** la Determinazione RG 104 del 08.02.2021, n° 11, con la quale:

- 1) **Si avviava** il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore degli impianti sportivi di proprietà comunale, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- 2) **Si approvava** lo schema d'avviso pubblico per la manifestazione di interesse nonché il relativo modello di istanza;
- 3) **Si disponeva** la pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per 20 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*";

**Dato atto** che l'Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito informatico dell'Ente dal 08.02.2021 al 28.02.2021;

**Considerato** l'esito della predetta pubblicazione e acquisita l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso (nota n° 4445 del 01.03.2021);

## VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
- l'art. 32 comma 2 del Dlgs n° 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 35 comma 1 del Dlgs n° 50/2016 il quale prevede quale soglia di rilevanza comunitaria l'importo di Euro 5.225.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n° 50/2016, il quale prevede che i servizi di importo pari o superiori a Euro 40.000,00 e fino alle soglie di cui al precedente punto (5.225.000 per le concessioni) possono essere affidati mediante procedura negoziata e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli incarichi;
- l'art. 37 comma 1 Dlgs n° 50/2016, il quale prevede che: *“1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38”*;
- l'art. 216 comma 10 del Dlgs n° 50/2016, il quale prevede che: *“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del Decreto-Legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221”*;
- gli artt. 164, 165, 166, 167 e 168 del Dlgs n° 50/2016, i quali disciplinano l'affidamento di concessione di servizi;

**DATO ATTO** che il comune di Mosciano Sant'Angelo risulta iscritto all'anagrafe (AUSA) di cui all'art. 33 ter del Decreto-Legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221 (codice 0000248421);

## RILEVATO che:

- per effetto del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lettera b e 164 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, può procedersi all'affidamento della concessione dell'impianto sportivo in oggetto richiamato mediante procedura negoziata, con gara ufficiosa previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;

- l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, è ritenuta essere la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni, stante il fatto che tale forma è già sperimentata da tempo nel territorio ed è stata condivisa con l'associazionismo sportivo;

**CONSIDERATO** che il valore della concessione annuale è stimato in Euro 179.419,16 (valutazione effettuata *sulla base della media dei ricavi delle annualità 2017/2018/2019, ai sensi dell'art. 167 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*) e che il valore globale della concessione per la durata totale dell'affidamento (8 anni + eventuale rinnovo per anni 2) è stimato in Euro 1.794.192,00;

**VISTA** la Relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del DL n° 179/2012, conv. in Legge n° 221/2012, oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, che costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo, tramite concessione, con le modalità ed i contenuti previsti dal codice dei contratti pubblici;

**DATO ATTO** che, per "avvio della procedura di gara" deve intendersi la pubblicazione del Bando di Gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione del Bando (quale risulta la presente procedura, attivata mediante un Avviso di manifestazione di interesse sotteso ad una indagine di mercato), la data di invio della lettera di invito a presentare offerta (art. 32, comma 2, Dlgs n° 50/2016);

**VISTA** la seguente documentazione, predisposta per l'affidamento in concessione dell'impianto:

1. Schema lettera d'invito a trattativa;
2. Schema di concessione-contratto;
3. Matrice dei rischi;
4. Modello per offerta economica;
5. Modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti ex art. 80 Dlgs n° 50/2016;
6. Dichiarazione per Patto di integrità;

**RITENUTO** di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal punto 8) dell'Avviso, secondo periodo, stante l'esito della indagine di mercato effettuata e conclusa;

**Acquisito il CIG: 8727125B5E;**

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

**VISTO** e richiamato il Decreto Sindacale prot. n° 2197 del 01.02.2021, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area Tecnica II – Urbanistica";

**VERIFICATA** l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

**VERIFICATO** che sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

**ACCERTATO** che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

**VERIFICATI, altresì:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità, a leggi, statuto e regolamenti esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

**DETERMINA**

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione, ex art. 3, comma 1, Legge n° 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) Di approvare la Relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del DL n° 179/2012, conv. in Legge n° 221/2012, da pubblicare nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, che costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo, tramite concessione, con le modalità ed i contenuti previsti dal codice dei contratti pubblici
- 3) Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo per anni otto, con possibilità di proroga per un periodo massimo di anni due, ai sensi degli art 164, 165 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, secondo quanto previsto dall'art 36 comma 2 lettera b) e art 95 del DLgs 50/2016;
- 4) Di approvare la seguente documentazione predisposta per l'espletamento della gara ufficiosa per procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo:
  1. Schema lettera d'invito a trattativa;
  2. Schema di concessione-contratto;
  3. Matrice dei rischi;
  4. Modello per offerta economica;
  5. Modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti ex art. 80 Dlgs n° 50/2016;
  6. Dichiarazione per Patto di integrità;

richiamando altresì, da intendersi come parte integrante del successivo atto di concessione-contratto, anche se non materialmente allegato alla presente Determinazione, il Protocollo d'Intesa della Prefettura di Teramo recante "*Sicurezza nei luoghi di lavoro, contrasto al lavoro nero ed irregolare*" sottoscritto in data 19.04.2018 come ad oggi vigente;

- 5) Di invitare alla gara, mediante procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione/uso dei campi da tennis di proprietà comunale, ubicati in Via Togliatti, gli operatori economici ritenuti idonei che hanno presentato richiesta nei termini di cui al citato avviso, di cui alle istanze depositate in atti;
- 6) Di richiamare espressamente l'art. 53, comma 2, lett. b), del Dlgs n° 50/2016, che dispone il differimento dell'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, ed in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, dando atto altresì di quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, che di seguito si riportano:

*“3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.*

*4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.”*

- 7) Di precisare, ai sensi dell'art 192 del D Lgs 267/2000 che:
- con l'esecuzione del contratto si intende valorizzare l'impianto sportivo e assicurare i servizi con esso compatibili;
  - il contratto ha per oggetto la concessione della gestione dell'impianto sportivo e verrà stipulato mediante concessione amministrativa;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di concessione, nella lettera d'invito e in tutta la documentazione predisposta per l'espletamento della gara, approvata o richiamata nel presente atto;
  - la scelta del contraente viene effettuata con le modalità prima descritte, e con le valutazioni e motivazioni tutte contenute nella Relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del DL n° 179/2012 conv. Legge n° 221/2012;
- 8) Di attestare che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario, non comportando impegno di spesa;
- 9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) Di dare atto, altresì:
- ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - ai sensi e per gli effetti della legge n° 241/1990, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore;
  - che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi.

Mosciano S.A., li 24/04/2021

**Il Responsabile del Settore  
Dott. Lodovico Emilio Serranò**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 26.04.2021

**Istruttore Amministrativo**

Antonio Del Vescovo